

Decorrenza - Dalla data della sottoscrizione dell'ultimo arbitro -
Necessità - Fattispecie in tema di sottoscrizione apposta da arbitro
dissenziente. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19163 del
28/09/2015

In mancanza di notificazione del lodo, il termine di un anno per
l'impugnazione della deliberazione del collegio arbitrale di cui
all'art. 828, comma 2, c.p.c. (nel testo applicabile "ratione
temporis", anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 23 del d.lgs.
n. 40 del 2006), decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione, anche
se apposta dall'arbitro dissenziente. (Nella specie, la S.C. ha
cassato la sentenza di merito che aveva fatto decorrere il termine per
l'impugnazione del lodo dalla data della sottoscrizione dello stesso
da parte degli arbitri di maggioranza, erroneamente interpretando come
mero rinvio al proprio elaborato dissenziente la sigla successivamente
apposta in calce dal terzo arbitro).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19163 del 28/09/2015